



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Direzione Generale - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

☎ 0677392605 - 2459 📠 0677392458 ✉ venanzio.marinelli@istruzione.it sito: <http://www.usrlazio.it>

AOODRLA – REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 1916 - USCITA

Roma, 24/01/2013

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio
Ai Gestori delle scuole paritarie del Lazio
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Lazio
Al Presidente del CRUL
Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei T.F.A.
p.c. Alle OO.SS. del personale scuola

Oggetto: TFA - Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM n.249/2010" – Nota MIUR prot. n. 177 del 10.01.2013 Norme transitorie: articolo 15, comma 23, del decreto del Ministro 10.9. 2010, n. 249.

In relazione alla nota MIUR n. 177 del 10.01.2013 ed agli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM n. 249/2010", appare opportuno esplicitare i due percorsi che si configurano per le scuole che intendano ospitare i tirocinanti:

- a) dall'anno accademico 2013/14, secondo quanto previsto dal D.M. 93 del 30.11.2012 sarà costituito un elenco ufficiale di scuole accreditate, secondo i criteri e le modalità stabilite nello stesso decreto e come indicato nella nota MIUR sopra citata. Le domande di accreditamento saranno presentate dalle Istituzioni scolastiche dal 1 al 30 marzo 2013, secondo indicazioni che saranno successivamente fornite, per cui la Commissione prevista non potrà predisporre il suddetto elenco prima del mese di aprile 2013;
- b) per l'anno accademico 2012/2013 le scuole che intendano ospitare tirocinanti, nelle more della costituzione dell'elenco regionale delle scuole sedi di tirocinio, che opererà per ragioni logistiche organizzative, solo a partire dal prossimo anno accademico, possono far riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del D.M. 10.9.2010 n. 49. Detto comma prevede che le convenzioni siano stipulate dalle Università o le Istituzioni AFAM con le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'Istruzione secondo le indicazioni contenute nello stesso D.M. 249. Pertanto al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di tirocinio previste presso le istituzioni scolastiche, compatibilmente con il termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche e le Università o Istituzioni AFAM proseguiranno con le convenzioni già stabilite o, quando ancora non fatto, si adopereranno per le loro tempestive stipule. Per poter assicurare la vigilanza, prevista dallo stesso art. 15, comma 23, del citato Decreto sulle attività di tirocinio, in via transitoria, sarà cura delle Università in indirizzo, inviare a questo Ufficio, all'indirizzo di posta elettronica annamaria.sgarra@istruzione.it, l'elenco delle scuole convenzionate che ospitano i tirocinanti.

Il Dirigente
f.to Venanzio Marinelli